

DECISIONE DELLA COMMISSIONE
dell'11 novembre 2003
che istituisce il gruppo dei regolatori europei per il gas e l'elettricità

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2003/796/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

considerando quanto segue:

- (1) È stato adottato un nuovo quadro normativo per i mercati interni del gas e dell'elettricità dai seguenti atti comunitari: direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'elettricità e che abroga la direttiva 96/92/CE⁽¹⁾, direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE⁽²⁾ e regolamento (CE) n. 1228/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica⁽³⁾.
- (2) A norma delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE, gli Stati membri designano uno o più organismi competenti con funzione di autorità di regolamentazione per svolgere i compiti di regolamentazione stabiliti dalle direttive stesse. Tali autorità devono essere pienamente indipendenti dagli interessi dell'industria del gas e dell'elettricità.
- (3) All'interno dell'UE le competenze e i compiti specifici di cui sono investite le autorità nazionali di regolamentazione variano da uno Stato membro all'altro, ma tutti dovranno designare almeno un organismo di regolamentazione incaricato di far osservare il nuovo quadro normativo comunitario una volta recepito nell'ordinamento nazionale, con particolare riferimento alle regole relative alla sorveglianza giornaliera del mercato.
- (4) Le direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE stabiliscono gli obiettivi da raggiungere e forniscono un quadro per le iniziative a livello nazionale, pur lasciando, in taluni ambiti, margini di flessibilità per consentire di applicare le norme comunitarie tenendo conto della situazione dei singoli Stati membri. Per lo sviluppo positivo di un mercato interno dell'energia è indispensabile che le norme pertinenti siano applicate in modo coerente in tutti gli Stati membri.
- (5) Per quanto riguarda l'approccio comune ai problemi che si pongono in sede di transazioni transfrontaliere, l'European Electricity Regulatory Forum e l'European Gas Regulatory Forum hanno dato importanti contributi. I due Forum continueranno a esercitare la loro importante

funzione di piattaforma di discussione con la partecipazione di tutti i soggetti interessati (governi, autorità di regolamentazione e industria) ma in questa fase è necessario conferire alla cooperazione e al coordinamento delle autorità di regolamentazione uno status più ufficiale, allo scopo di agevolare il completamento del mercato interno dell'energia e in vista dell'imminente adesione di nuovi Stati membri.

- (6) Ciò premesso, è opportuno istituire un «gruppo dei regolatori europei per il gas e l'elettricità» (nel prosieguo: «il gruppo») con l'incarico di agevolare la consultazione, il coordinamento e la cooperazione tra le autorità di regolamentazione degli Stati membri e tra queste e la Commissione europea, allo scopo di consolidare il mercato interno e garantire la coerente applicazione, in tutti gli Stati membri, delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE, nonché del regolamento (CE) n. 1228/2003.
- (7) I membri del gruppo dei regolatori europei per il gas e l'elettricità devono comprendere i direttori delle autorità competenti per la regolamentazione dei settori del gas e dell'elettricità negli Stati membri. La Commissione sarà rappresentata da rappresentanti di livello elevato.
- (8) Il gruppo dei regolatori europei per il gas e l'elettricità dovrà mantenere una stretta cooperazione con i comitati istituiti dall'articolo 30 della direttiva 2003/55/CE e dall'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1228/2003. I suoi lavori non devono interferire con quelli dei suddetti comitati.
- (9) È opportuno abrogare le decisioni 95/539/CEE⁽⁴⁾ e 92/167/CEE⁽⁵⁾ della Commissione, poiché esse istituiscono dei comitati nell'ambito delle direttive 91/296/CEE⁽⁶⁾ e 90/547/CEE⁽⁷⁾ del Consiglio, relative, rispettivamente, al transito del gas naturale e dell'elettricità, le quali sono state abrogate dalle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE,

DECIDE:

Articolo 1

Oggetto e funzioni

1. È istituito dalla Commissione un gruppo consultivo indipendente per l'elettricità e il gas, denominato «gruppo dei regolatori europei per il gas e l'elettricità» (nel seguito: «il gruppo»).

⁽¹⁾ GU L 176 del 15.7.2003, pag. 37.

⁽²⁾ GU L 176 del 15.7.2003, pag. 57.

⁽³⁾ GU L 176 del 15.7.2003, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 304 del 16.12.1995, pag. 57.

⁽⁵⁾ GU L 74 del 20.3.1992, pag. 43.

⁽⁶⁾ GU L 147 del 12.6.1991, pag. 37.

⁽⁷⁾ GU L 313 del 13.11.1990, pag. 30.

2. Il gruppo, agendo di propria iniziativa o a richiesta della Commissione, fornisce a questa consulenza e assistenza nell'opera di consolidamento del mercato interno dell'energia, con particolare riferimento alla preparazione di progetti di disposizioni di applicazione nel settore del gas e dell'elettricità e su qualunque aspetto attinente il mercato interno del gas e dell'elettricità. Il gruppo agevola la consultazione, il coordinamento e la cooperazione delle autorità nazionali di regolamentazione, contribuendo all'applicazione coerente, in tutti gli Stati membri, delle disposizioni delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE, del regolamento (CE) n. 1238/2003, nonché all'applicazione di eventuali future normative comunitarie nel settore del gas e dell'elettricità.

Articolo 2

Composizione del gruppo

1. Il gruppo è composto dai direttori delle autorità di regolamentazione nazionali competenti o dai loro rappresentanti.
2. Ai fini della presente decisione si intende per «autorità di regolamentazione nazionale» l'autorità pubblica, istituita in ciascuno Stato membro a norma delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE in base alle quali gli Stati membri designano uno o più organismi competenti con la funzione di autorità di regolamentazione, per garantire la non discriminazione, la concorrenza effettiva e il funzionamento efficiente del mercato del gas e dell'elettricità, e in particolare, per sorvegliare l'applicazione giornaliera delle disposizioni delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE e del regolamento (CE) n. 1228/2003 a tale riguardo.
3. Fino al 1° luglio 2004, qualora uno Stato membro non abbia designato uno o più organismi competenti con la funzione di autorità di regolamentazione, lo Stato membro in questione è rappresentato nel gruppo da un rappresentante proveniente da un'altra autorità pubblica competente.
4. La Commissione è presente alle riunioni del gruppo e designa un rappresentante di livello elevato che partecipa a tutte le sue discussioni.

Articolo 3

Organizzazione del gruppo

1. Il gruppo elegge un presidente tra i suoi membri.
2. Il gruppo può istituire gruppi di lavoro di esperti per studiare questioni specifiche, in base a un mandato e qualora ne ravvisi l'opportunità.
3. La Commissione può partecipare a tutte le riunioni di tali gruppi di lavoro di esperti.
4. Esperti degli Stati del SEE e degli Stati candidati all'adesione all'Unione europea possono partecipare ai lavori del gruppo in veste di osservatori. Sia il gruppo che la Commissione possono invitare altri esperti e osservatori ad assistere alle riunioni.

5. Il gruppo adotta il proprio regolamento interno per via di consenso oppure, in mancanza, in base a maggioranza di due terzi, con un voto per Stato membro; il regolamento deve essere approvato dalla Commissione.

6. La Commissione provvede al segretariato del gruppo.

7. Le spese di mantenimento e di viaggio sostenute dai membri, osservatori ed esperti, riconducibili alle attività del gruppo sono rimborsate dalla Commissione che applica le disposizioni pertinenti in vigore.

8. Il gruppo presenta alla Commissione una relazione annuale sulle proprie attività. La Commissione trasmette la relazione al Parlamento europeo e al Consiglio corredandola, se del caso, delle proprie osservazioni.

Articolo 4

Consultazione

Il gruppo consulta frequentemente e sin dalle fasi iniziali, in modo aperto e trasparente, i soggetti operanti nel mercato, i consumatori e gli utenti finali.

Articolo 5

Riservatezza

Con riserva delle disposizioni dell'articolo 287 del trattato, se la Commissione informa il gruppo che il parere richiesto o la questione sollevata ha carattere riservato, i membri del gruppo, come pure gli osservatori e qualsiasi altra persona sono tenuti a non divulgare le informazioni di cui siano venuti a conoscenza attraverso i lavori del gruppo o dei suoi gruppi di lavoro di esperti. In tali casi, la Commissione può decidere che soltanto i membri del gruppo partecipino alle riunioni.

Articolo 6

Abrogazioni

Le decisioni 95/539/CEE e 92/167/CEE sono abrogate.

Articolo 7

Entrata in vigore

1. La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
2. Il gruppo assume le sue funzioni il giorno dell'entrata in vigore della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'11 novembre 2003.

Per la Commissione
Loyola DE PALACIO
Vicepresidente